

R.G.L. 5811/2026

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
QUINTA SEZIONE LAVORO

nella causa civile iscritta al n. RGL 5811/2026 promossa da:

Stanley IBHAROGA, C.F. BHRSNL90M11Z335W, avv. Giulia Druetta

RICORRENTE

contro

FOODINHO S.R.L. avv. Marco Villani e Camilla Villani

CONVENUTA

La Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.7.2026

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 8.7.2026 e tempestivamente notificato, il sig. Stanley IBHAROGA ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si riportano:

“Ordinare alla Società convenuta, ai sensi dell’art. 2087 cc e degli artt. 18, 74 del D.Lgs. 81/08, di fornire i D.P.I. necessari per lo svolgimento della mansione quali vestiario ergonomico di tipo traspirante e protettivo estivo e invernale (maglia/giacca/copertura testa e collo/pantaloni/calzari) ad alta visibilità, calzature ergonomiche antipioggia e scivolamento, mascherine per lo smog, supporto smartphone solidale al mezzo.

previo accertamento, ai sensi dell’art. 2087 c.c., dell’inidoneità del mezzo attuale rispetto ai rischi della mansione e dell’inidoneità – anche ai sensi dell’art. 168 d.lgs. 81/2008 - della pratica di trasporto carichi mediante borsa rigida a spalla con bretelle, in quanto modalità lavorativa che non consente di mitigare o eliminare alla fonte i rischi da movimentazione dei carichi,

Ordinare alla Società convenuta di fornire al ricorrente un mezzo idoneo a ridurre il rischio da movimentazione manuale dei carichi, affaticamento e instabilità, ai sensi dell’art. 2087 c.c. e degli artt. 70-71 d.lgs. 81/2008 da individuarsi, secondo la migliore tecnica, in un veicolo, omologato per il trasporto, con portacarichi e assistenza alla propulsione o motorizzazione.

Ordinare alla Società convenuta, ai sensi dell’art. 2087 cc, degli artt. 70-71 D. lgs. 81/2008 di fornire al ricorrente un pacchetto di medicazione di primo soccorso per



R.G.L. 5811/2026

infortuni di lieve entità e un kit di emergenza per piccole riparazioni del mezzo in caso di malfunzionamento del mezzo.

Ordinare alla Società convenuta, ai sensi dell'art 2087 cc, di comunicare al lavoratore il bollettino di allarme giornaliero e, in caso di condizioni meteorologiche avverse straordinarie quali picchi di calore, nubifragi, neve, di predisporre la sospensione del servizio e dei luoghi di riparo.

Ordinare alla Società convenuta ai sensi dell'art 2087 cc di fornire al ricorrente - anche ai sensi dell'art 74 e ss D. lgs. 81/2008 - durante i mesi estivi copricapo con visiera, occhiali da sole con filtri UV, creme solari ad alto fattore protettivo (≥ 30), borraccia termica e sali minerali idrosolubili oltreché l'erogazione di un contributo per il rimborso di acqua.

Ordinare alla Società convenuta ai sensi dell'art. 2087 cc la sospensione della custodia e maneggio denaro e della consegna al piano dei prodotti fino alla predisposizione di procedure, istruzioni, addestramento che garantiscano la massima sicurezza del lavoratore.

Ordinare alla Società convenuta ai sensi dell'art 2087 cc di garantire al ricorrente accesso gratuito ai servizi igienici eventualmente presso i ristoranti convenzionati. Adottare ogni altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad assicurare provvisoriamente la tutela della salute e sicurezza del ricorrente;”.

La società convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “

in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso cautelare proposto ai sensi degli artt. 669-bis e ss. e 700 c.p.c., per difetto dei presupposti richiesti dalla legge;

– in ogni caso, nel merito rigettare integralmente il ricorso cautelare promosso dal sig. Stanley Ibharoga, in quanto infondato in fatto e in diritto;

– in ogni caso, nel merito accertare e dichiarare che Foodinho S.r.l. ha adempiuto agli obblighi prevenzionistici posti a proprio carico dagli artt. 15, 17, 18, 28 e 74 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché all'obbligo di tutela di cui all'art. 2087 c.c., avendo preventivamente valutato i rischi connessi all'attività dei riders ed adottato le misure tecniche, organizzative e procedurali ritenute necessarie secondo la migliore tecnica e l'esperienza del momento;

– Con vittoria di spese (...).”.



Tentata invano la conciliazione delle parti, all'udienza del 31.7.2026 i Difensori hanno rassegnato le rispettive conclusioni; quindi, la causa è stata trattenuta a riserva.

Premesso.

A fondamento delle domande, il ricorrente ha esposto quanto segue:

di aver iniziato a svolgere attività lavorativa in favore della società convenuta nel mese di settembre 2019 a Torino, quale lavoratore autonomo addetto alle consegne (rider), utilizzando un motorino di sua proprietà dotato di portapacchi sul quale veniva collocato lo zaino termico fornito dalla società convenuta;

che, con sentenza n. 185/2026 del 22.4.2026, la Corte d'Appello di Torino, Sezione Lavoro, ha accertato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nel VI livello del CCNL Commercio;

di essere stato assunto, in ottemperanza a tale decisione, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato con decorrenza dal 19.5.2026;

di essere adibito a turni di lavoro così articolati: dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 18.30 alle 22:00 dal lunedì al venerdì e dalle 12:00 alle 16:00 e dalle 18,30 alle 22:00 al sabato;

che per il trasporto dei prodotti da consegnare ai clienti, la società gli ha fornito una borsa rigida termica dotata di bretelle, per essere indossata sulle spalle, di dimensioni 44 x 24 x 45 cm e capacità pari a 53 litri ed espandibile (44 x 44 x 45; cm 88 litri);

di essere tenuto a recarsi, per iniziare ciascun turno di lavoro, presso l'indirizzo di via Verdi 8 in Torino, luogo privo di presidio aziendale e di servizi igienici, e di dovervi fare ritorno dopo ogni consegna, così percorrendo, per ciascun ordine, il tragitto tra detto punto di partenza, il ristorante, il luogo di consegna e nuovamente via Verdi 8;

che ogni singolo ordine di consegna ricevuto, può comportare la necessità di coprire una distanza anche superiore a dieci chilometri e che la media giornaliera dei chilometri percorsi è tra i cinquanta e gli ottanta chilometri, mentre il peso dei prodotti trasportati sulle spalle è anche superiore a venticinque chilogrammi;



R.G.L. 5811/2026

che a seguito di sua richiesta e solo in data 15.6.2026, la società datrice di lavoro gli ha messo a disposizione una bicicletta a trazione esclusivamente muscolare, modello “Cicli Tessari City Bike Vintage”, priva di omologazione per il trasporto professionale di carichi e, quali dispositivi di protezione individuale, un caschetto, una copertura impermeabile, un giubbotto catarifrangente; di aver, dopo la consegna di tale mezzo, proseguito a svolgere attività lavorativa trasportando sulle spalle carichi gravosi anche nelle giornate in cui la temperatura nella città di Torino ha superato i 35 gradi, fino ad accusare in data 23.6.2026 un malore, a seguito del quale si trova in stato di malattia.

Il ricorrente, pertanto, lamenta come la società convenuta non abbia adempiuto agli obblighi gravanti sul datore di lavoro in materia di prevenzione e sicurezza, non avendogli fornito tutti i DPI necessari, né attrezzature di lavoro idonee, né organizzato la prestazione in modo tale da ridurre i rischi correlati all'attività svolta.

Con riferimento al periculum in mora, il ricorrente assume che la prosecuzione dell'attività lavorativa nelle condizioni descritte lo esponga a un rischio grave, concreto ed irreparabile per la salute e l'incolumità personale.

A conferma dell'attualità del rischio, evidenzia il malore accusato dopo una settimana di attività svolta con l'impiego della bicicletta e temperature medie superiori a 33 gradi.

Deduce che la tutela richiesta abbia quindi natura essenzialmente preventiva ed urgente, poiché l'attesa dei tempi di definizione di un giudizio ordinario lo esporrebbe al rischio del verificarsi di eventi lesivi gravi, quali cadute, investimenti, colpi di calore, patologie lombari o aggressioni.

La società convenuta nella memoria ha esposto:

- di aver predisposto un articolato sistema di gestione della salute e sicurezza dei riders, procedendo alla valutazione dei rischi (microclima, movimentazione manuale dei carichi, posture incongrue, aggressione), alla conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi specificamente dedicato all'attività di consegna, alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale, all'effettuazione della sorveglianza sanitaria e all'organizzazione delle misure preventive previste dalla normativa vigente;



R.G.L. 5811/2026

- di aver sottoposto il ricorrente a visita periodica, in esito alla quale il Medico Competente lo ha giudicato idoneo allo svolgimento della mansione di rider senza prescrizioni o limitazioni;
- come non possano definirsi DPI beni quali il supporto per il telefono cellulare, le mascherine anti-smog, gli occhiali da sole, l'acqua, le bevande, gli integratori alimentari e le creme solari, sostenendo trattarsi di *"ausili al comfort"* che non hanno funzione protettiva diretta contro un rischio per salute/sicurezza e non sono destinati a prevenire un rischio lavorativo specifico;
- di aver adottato Linee Guida per la gestione dell'emergenza calore nel settore del food delivery, predisposte dalla Associazione di categoria, AssoDelivery per la stagione estiva 2026, le quali recepiscono il Protocollo quadro sottoscritto il 2 luglio 2025 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- di aver predisposto, in attuazione di dette Linee guida, un modello organizzativo che consente al rider – lavoratore subordinato, di decidere di interrompere l'attività lavorativa, ovvero non iniziandola, quando ritiene che le condizioni metereologiche possano porre in pericolo la sua incolumità.

Quanto al dedotto periculum in mora, la società Foodinho ne ha contestato la sussistenza, rilevando come la perdurante assenza del ricorrente a causa di malattia ne elimini in radice l'attualità ed evidenziando come un accertamento dell'adeguatezza del Documento di Valutazione dei Rischi, delle procedure aziendali e delle misure organizzative predisposte, richieda un'approfondita istruttoria tecnica, incompatibile con il carattere necessariamente sommario del procedimento cautelare attivato da ricorrente.

Con nota autorizzata depositata in data 30.7.2026 la difesa di parte ricorrente ha preso posizione in ordine al contenuto del DVR prodotto in giudizio dalla società convenuta.

Rilevato.

1. Nel corso dell'interrogatorio libero il ricorrente ha riferito, senza incontrare contestazioni, di aver ripreso a prestare attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta il 9 luglio 2026 al termine del periodo di malattia e di aver iniziato ad utilizzare, quale mezzo di tutela della propria salute, il proprio motorino munito di portapacchi; lo stesso motorino che ha utilizzato, con l'assenso della datrice di lavoro, dopo



R.G.L. 5811/2026

essere stato assunto e prima che quest'ultima lo dotasse della bicicletta. Ha inoltre precisato che il luogo in cui deve presentarsi per il check-in ed il check-out si trova in Torino via S. Ottavio al civico 9, di fronte al McDonalds e che, contrariamente a quanto allegato nel ricorso introduttivo, dopo aver terminato una consegna non gli è richiesto di fare ritorno in via S. Ottavio, ma di attendere l'inoltro dell'ordine per la consegna successiva.

2. Ricostruita nei termini sopra esposti la materia del contendere, secondo quanto stabilito dalla norma contenuta nell'articolo 700 c.p.c., i provvedimenti d'urgenza possono essere chiesti da *“chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile”*.

Di seguito l'esame delle domande proposte dalla parte ricorrente.

3. Rischio da condizioni metereologiche, picchi di calore.

Con riferimento a quanto dedotto in relazione all'eccezionale ondata di calore che ha investito l'Italia e, in particolare, la città di Torino ed alle ripercussioni del caldo estremo e dell'elevata umidità dell'aria sulla salute del ricorrente, in considerazione delle specifiche mansioni a cui è adibito e delle condizioni in cui l'attività lavorativa viene espletata, deve ritenersi ravvisabile la natura irreparabile del pregiudizio prospettato, tenuto conto della natura del diritto rivendicato, la salute, di rilevanza costituzionale e la cui lesione non è integralmente risarcibile per equivalente.

4. Occorre rilevare che con ordinanza n. 1/2026/XII del 29 maggio 2026 la Regione Piemonte ha introdotto misure urgenti di prevenzione contro il rischio per la salute derivante da alte temperature, umidità, esposizione solare prolungata, stress termico e colpi di calore, per i lavoratori di specifici settori tra cui i rider.

L'ordinanza dispone che, dal 30 maggio 2026 al 31 agosto 2026, su tutto il territorio della Regione Piemonte, sia vietato il lavoro all'aperto in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole, tra le ore 12:30 e le 16:00, quando non sia possibile adottare misure di riduzione del rischio e quando la mappa Workclimate segnali un livello di rischio “ALTO” per i lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa.



R.G.L. 5811/2026

5. La società convenuta Foodinho richiama le generiche raccomandazioni contenute nel DVR, *“effettuare soste in aree ombreggiate o refrigerate, assumere liquidi e integratori salini, utilizzare indumenti idonei, indossare occhiali da sole e creme solari”*; inoltre, quale misura organizzativa adottata per la prevenzione del danno alla salute, valorizza la facoltà riconosciuta ai rider di interrompere temporaneamente l'attività in caso di condizioni meteorologiche particolarmente difficili e di rifiutare le consegne.
6. Tuttavia, gli obblighi di prevenzione gravanti sul datore di lavoro non possono essere integralmente trasferiti sull'autovalutazione del lavoratore; il loro rispetto non può essere rimesso ad una scelta individuale del dipendente, né il relativo adempimento può comportare oneri economici a suo carico, come previsto dall'art. 15, comma 2, del T.U. sicurezza *“le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”*.
7. A ciò si aggiunga che la stessa società ha riconosciuto di ritenere vincolanti le misure preventive ed organizzative individuate nelle linee guida per la gestione dell'emergenza calore nel settore del food delivery, predisposte nel 2026 dall'Associazione AssoDelivery alla quale aderisce (cfr. doc. 7 f.c.).
Ciò malgrado, a fronte dei plurimi inadempimenti che le vengono addebitati nell'atto introduttivo, la società non ha dato prova, né ha richiesto di dimostrare, di aver concretamente adottato misure idonee a prevenire i rischi per la salute paventati in ricorso e costituiti dalle alte temperature.
8. In definitiva, poiché i presidi richiesti dal ricorrente appaiono funzionali a ridurre l'esposizione al rischio da calore nello svolgimento della specifica mansione e nelle condizioni atmosferiche considerate, e tenuto conto della natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti, deve essere ordinato alla società convenuta, quale datrice di lavoro e destinataria degli obblighi prevenzionistici previsti dal d.lgs. n. 81/2008, fino alla scadenza del periodo indicato dall'ordinanza della Regione Piemonte, ossia il 31.8.2026, salvo modifiche successive, di: - non adibire il ricorrente al lavoro all'aperto in condizioni di esposizione diretta e



R.G.L. 5811/2026

prolungata al sole, tra le ore 12:30 e le 16:00, quando la mappa Worklimate segnali un livello di rischio “ALTO”; inoltre, deve esserle ordinato di: - fornire al ricorrente vestiario ergonomico di tipo traspirante e protettivo, copricapo con visiera, occhiali da sole con filtri UV, crema solare ad alto fattore protettivo (superiore a 30), borraccia termica, sali minerali idrosolubili ed acqua potabile fresca; non ritenendosi congrue le indicazioni date nelle Linee guida AssoDelivery in materia di idratazione, alla luce di quelle fornite dalla European Agency for Safety and Health at Work che ha ritenuto come per un’adeguata idratazione e reintegrazione dei sali minerali, quando la prestazione lavorativa viene resa con temperature di 25 ° o superiori, sia necessaria l’assunzione di un litro di acqua fresca (temperatura <15 °C) per ogni ora di lavoro, la società convenuta dovrà fornire al ricorrente 1 litro di acqua fresca quando il turno di lavoro viene svolto con una temperatura pari o superiore a 25 gradi secondo le indicazioni fornite dall’Arpa Piemonte. (cfr. OSHA.europa.eu)

9. Rischio da inquinamento atmosferico, smog.

Nel documento di valutazione dei rischi predisposto dalla società convenuta detto rischio viene riconosciuto e valutato “*moderato*”;

quale misura preventiva, nel DVR si legge: *"in caso di stazionamento prolungato nel traffico si consiglia l'utilizzo di mascherine filtranti"*.

Richiamato quanto sopra già argomentato in ordine all'idoneità di meri consigli o raccomandazioni per la tutela della salute del lavoratore dipendente, rispetto agli obblighi prevenzionistici gravanti sul datore di lavoro, deve essere ordinato alla società convenuta di fornire al ricorrente mascherine filtranti idonee a preservarlo dal rischio costituito dallo smog.

10. Rischio da condizioni atmosferiche avverse quali pioggia e freddo.

Nel DVR è riconosciuto con grado “moderato” il rischio da microclima e quali misure atte a ridurlo viene indicato: *“uso di indumenti idonei; effettuare soste in ambienti riparati dalle intemperie e possibilmente riscaldati; se possibile circolare in aree sgombrare da alberi o altri materiali che potrebbero cadere in caso di forte vento; in caso di condizioni*



R.G.L. 5811/2026

particolarmente difficili è opportuno sostare e attendere il miglioramento delle stesse; indossare giacche antivento e antipioggia”.

L'imminenza del possibile pregiudizio paventato dal ricorrente sussiste considerato che nel DVR - sebbene siano individuati dispositivi di protezione e misure comportamentali, essi non assumono carattere cogente per il datore di lavoro.

Pertanto, deve essere ordinato alla società convenuta di fornire al ricorrente calzature ergonomiche antipioggia e antiscivolo, nonché indumenti antivento e antipioggia - quali giacca, pantaloni, guanti e capi idonei a proteggere dal freddo testa, orecchie, collo, naso e bocca - e di individuare, nel documento di valutazione dei rischi, un luogo di riparo idoneo in caso di grandine, pioggia intensa o forte vento, dandone adeguata comunicazione al ricorrente con riferimento alla città di Torino.

11. Rischio da infortuni lievi.

Considerata la tipologia di lavoro svolto dal ricorrente, che prevede una attività essenzialmente in solitaria, espletata fuori dalla sede di lavoro, la normativa applicabile è quella dettata dal Decreto del Ministero della Salute n. 388/2003 che detta disposizioni sul pronto soccorso aziendale in attuazione delle previsioni di cui all'art. 45 T.U. sicurezza.

L'articolo 2, comma 5, del D.M. cit., stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di fornire ai lavoratori un pacchetto di medicazione il cui contenuto minimo è specificato nell'allegato 2 del medesimo D.M..

Quindi, atteso il concreto ed attuale rischio di lievi infortuni connesso allo svolgimento delle mansioni, deve essere ordinato alla società convenuta di consegnare al ricorrente un pacchetto di medicazione nei termini sopra precisati.

12. Rischio da aggressione e rapina.

Trattasi di un rischio che, secondo la tesi di parte ricorrente, sussiste in ragione delle particolari modalità organizzative adottate dalla società convenuta con riferimento al servizio di consegna di beni presso il domicilio dei clienti.

In particolare, nel ricorso si evidenzia che il rischio da aggressione a scopo di rapina sorge a causa delle specifiche disposizioni aziendali che comportano la necessità del rider di:



R.G.L. 5811/2026

- usare e custodire, mentre lavora, denaro contante: fondo cassa giornaliero di circa 100 euro; incassi medi a fine turno di circa 150-200 euro, spostandosi in orario anche serale e raggiungendo anche luoghi potenzialmente isolati;
- custodire presso l'abitazione somme mensili indicate in 400-800 euro;
- entrare negli androni degli immobili ed effettuare la consegna al piano.

Il ricorrente lamenta, quindi, l'assenza di procedure aziendali idonee a prevenire o quantomeno ridurre tale rischio e chiede che sia ordinato alla società datrice di lavoro di sospendere la custodia, il maneggio di denaro, nonché la consegna al piano dei prodotti, fino alla predisposizione di procedure, istruzioni e attività di addestramento idonee a garantire la massima sicurezza del lavoratore.

13. Nel ricorso è richiamato, quale fatto notorio, il fenomeno delle aggressioni ai rider a scopo di rapina e viene prodotto un documento di oltre 120 pagine che raccoglie articoli di quotidiani riguardanti aggressioni ai danni di rider avvenute in Italia in diversi anni.

14. Tuttavia, mancano nell'atto introduttivo deduzioni specifiche in ordine a episodi concreti occorsi al ricorrente, ovvero a colleghi, che per lavoro frequentano le stesse zone della città; in ordine al tasso di verifica di detti episodi nella città di Torino nell'anno 2026 ai danni di rider operanti in favore della società convenuta; in ordine alla natura del bene patrimoniale oggetto dell'azione delittuosa; in ordine alle zone della città in cui il fenomeno si è registrato, alle fasce orarie.

15. Nel ricorso non sono contenute neppure specifiche allegazioni in ordine alle disposizioni ricevute dalla datrice di lavoro circa il fondo cassa quotidiano e la gestione del denaro incassato in contanti ogni giorno dal ricorrente, né sono stati prodotti estratti app o rendiconti utili ad una quantificazione più precisa delle somme di denaro effettivamente maneggiate dal ricorrente.

16. Non sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare, trattandosi dell'allegazione non dimostrata di un rischio astratto e non individualizzato e di un pericolo non concreto, né attuale.

17. Rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico.



R.G.L. 5811/2026

Il ricorrente effettua operazioni di trasporto di carichi con l'impiego di una bicicletta a trazione muscolare priva di portapacchi ancorato al mezzo. Deduce che nello svolgimento delle mansioni è esposto a rischi che interessano l'apparato osteo-articolare conseguenti alla movimentazione manuale dei carichi ed alle vibrazioni.

- 18.** Alla luce del DVR prodotto in atti della società convenuta, certamente sussiste un inadempimento datoriale in ordine all'obbligo di rilevazione e valutazione dei rischi a cui è esposto il rider nello svolgimento delle attività che gli vengono demandate, da cui scaturisce l'inadeguatezza del documento in ordine alla scelta delle misure individuate per la sua prevenzione o riduzione; basti rilevare che nel DVR in esame è assente ogni riferimento ai fattori individuali di rischio quali genere, peso ed età e che l'analisi non è compiuta in aderenza alle disposizioni contenute nella norma ISO 11228.
- 19.** Come anticipato, il ricorrente chiede che sia ordinato alla società datrice di lavoro di dotarlo di un veicolo ergonomico, a pedalata assistita e/o motorizzato, munito di portapacchi e omologato per il trasporto, quale mezzo ritenuto idoneo a ridurre i rischi da movimentazione manuale dei carichi, affaticamento ed instabilità.
- 20.** L'accoglimento della domanda, al di là dei profili di incompletezza del DVR redatto dalla società convenuta, presuppone un accertamento in ordine alla non idoneità dello zaino e della bicicletta in dotazione a prevenire/ridurre i rischi a cui il ricorrente è esposto nello svolgimento dell'attività lavorativa.
- 21.** Tuttavia, nell'atto introduttivo non c'è alcuna descrizione della giornata lavorativa tipo svolta dal ricorrente (numero medio/mediano delle consegne effettuate in ciascuna fascia oraria, tempo medio/mediano tra una consegna e l'altra, distanza percorsa con carico, numero e durata delle pause); delle caratteristiche dei carichi trasportati dal ricorrente (natura, peso minimo/medio/massimo, dimensioni). Mancano, inoltre, indicazioni sulla zona o sulle zone della città di Torino in cui il ricorrente effettua abitualmente le consegne, sulle caratteristiche dello zaino fornito — inclusa la presenza o assenza di separatori interni, cinghie addominali e pettorali, predisposizione per l'ancoraggio alla bicicletta e struttura



R.G.L. 5811/2026

dello schienale — nonché sul peso corporeo del lavoratore, anch'esso rilevante ai fini della valutazione.

22. Le lacune opra elencate, seppure a titolo esemplificativo, non consentono di pervenire in sede sommaria all'accertamento in ordine all'inidoneità del mezzo e dello zaino forniti al ricorrente; accertamento che rappresenta il presupposto indefettibile per la valutazione del fumus boni iuris.

Infine, non esiste una norma che imponga l'impiego di una bicicletta omologata per il trasporto di carichi, mentre è sufficiente che il mezzo circoli rispettando le disposizioni del codice della strada, circostanza pacifica nel caso in esame.

23. Servizi igienici.

Nel ricorso è allegato, senza incontrare contestazioni, che il punto di partenza e rientro individuato dalla società in Torino via S. Ottavio n. 8 non costituisce una sede aziendale ed è privo di servizi igienici e che, inoltre, la società datrice di lavoro non ha attivato convenzioni con i ristoranti/esercizi commerciali di riferimento, al fine di consentire al ricorrente di usufruire dei servizi igienici durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

La disponibilità di servizi igienici attiene alle condizioni minime di dignità, igiene e tutela della salute del lavoratore.

La difesa della società nulla deduce a questo proposito e neppure il DVR contiene indicazioni.

L'art. 63 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'Allegato IV; quest'ultimo disciplina anche i servizi igienico-assistenziali, prevedendo la disponibilità di gabinetti e lavabi in numero adeguato, separati per uomini e donne, mantenuti in condizioni di pulizia e utilizzabili dai lavoratori; l'obbligo datoriale di sicurezza impone di predisporre soluzioni organizzative equivalenti anche quando la prestazione lavorativa non si svolga in una sede aziendale.

Ne consegue che, ravvisata l'attualità del pregiudizio, deve essere ordinato alla società convenuta di assicurare al ricorrente un accesso effettivo ai servizi igienici, anche mediante convenzioni con esercizi commerciali, hub o altri presidi idonei.



R.G.L. 5811/2026

24. La domanda relativa alla fornitura di indumenti ad alta visibilità.

Risulta che la società Foodinho ha già provveduto alla consegna al ricorrente di alcuni dispositivi di protezione individuale, tra i quali il giubbotto catarifrangente.

Ne consegue che, con riferimento a tale specifico DPI già in dotazione, non emerge un inadempimento datoriale suscettibile di fondare l'ordine cautelare richiesto.

25. La domanda relativa alla fornitura di un supporto per smartphone solidale al mezzo.

Il ricorrente non ha allegato, né tantomeno dimostrato, che la mancanza di tale accessorio integri, nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione, una specifica violazione degli obblighi prevenzionistici gravanti sul datore di lavoro.

Il supporto per telefono cellulare, infatti, non costituisce di per sé un dispositivo di protezione individuale ai sensi dell'art. 74 D.Lgs. n. 81/2008.

Inoltre, il codice della strada vieta l'utilizzo del telefono cellulare durante la guida, il che impone al rider che ha bisogno di consultarlo di accostare ed arrestare la marcia.

La domanda non è, pertanto, meritevole di accoglimento.

26. La domanda relativa alla fornitura di un kit per la riparazione del mezzo.

Il ricorrente non ha indicato alcuna specifica disposizione normativa che imponga al datore di lavoro di fornire, al dipendente addetto alle consegne in bicicletta, un kit individuale per la riparazione del mezzo; né ha allegato che l'assenza di tale dotazione abbia determinato o determini un rischio attuale e concreto per la propria salute o sicurezza.

Il lavoratore dipendente deve astenersi dall'uso di uno strumento di lavoro in caso di guasto o difettoso funzionamento; deve interrompere la prestazione ove il mezzo di locomozione che gli è stato messo a disposizione per svolgere l'attività lavorativa non sia più idoneo alla circolazione, con onere a carico del datore di lavoro di provvedere alla sua sostituzione/riparazione.

La domanda deve pertanto essere respinta.



R.G.L. 5811/2026

- 27.** Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto nei limiti delle misure ritenute necessarie rispetto ai rischi specificamente allegati e accertabili in sede sommaria, con rigetto delle ulteriori domande.
- 28.** Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., con la richiesta maggiorazione del 30% ex art. 4, c. 1 bis D.M. 55/2014, IVA, CPA, c.u. se versato e distrazione in favore dell'avv. Druetta dichiaratasi antistataria.

P.Q.M.

Visto l'art. 700 c.p.c.,

ordina a FOODINHO S.R.L., in persona del legale r.te pro tempore, fino alla scadenza del periodo individuato dall'ordinanza della Regione Piemonte n. 1/2026/XII del 29 maggio 2026, ossia fino al 31 agosto 2026, salvo successive modifiche o proroghe:

1. di non adibire il ricorrente al lavoro all'aperto in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole, tra le ore 12:30 e le ore 16:00, quando la mappa Worklimate segnali un livello di rischio "ALTO";
2. di fornire al ricorrente vestiario ergonomico di tipo traspirante e protettivo, copricapo con visiera, occhiali da sole con filtri UV, crema solare ad alto fattore protettivo superiore a 30, sali minerali idrosolubili, borraccia termica e acqua, nei termini di cui in motivazione;
3. di fornire al ricorrente mascherine filtranti idonee a preservarlo dal rischio derivante dall'esposizione allo smog;
4. di fornire al ricorrente calzature ergonomiche antipioggia e antiscivolo, nonché indumenti antivento e antipioggia, quali giacca, pantaloni, guanti e capi idonei a proteggere dal freddo la testa, le orecchie, il collo, il naso e la bocca;
5. di individuare, nel documento di valutazione dei rischi, un luogo di riparo idoneo in caso di grandine, pioggia intensa o forte vento, dandone adeguata comunicazione al ricorrente con riferimento alla città di Torino;
6. di consegnare al ricorrente un pacchetto di medicazione conforme al contenuto minimo previsto dall'allegato 2 del D.M. n. 388/2003;



R.G.L. 5811/2026

7. di assicurare al ricorrente un accesso effettivo ai servizi igienici durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche mediante convenzioni con esercizi commerciali, hub o altri presidi idonei.

Rigetta le ulteriori domande.

Condanna FOODINHO S.R.L. alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 3.228,00, oltre rimborso forfettario spese al 15%, maggiorazione del 30% ex art. 4, c. 1 bis D.M. 55/2014, IVA, CPA, c.u. se versato, con la richiesta distrazione in favore dell'avv. Druetta.

Si comunichi.

Torino, 3.8.2026

La Giudice
Sonia Salvatori

